PREINTESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DECENTRATO RELATIVO AGLI ANNI 2008/2010.

La delegazione di parte pubblica e la RSU del Comune di Chiusi, unitamente alle organizzazioni sindacali territoriali, convengono sul fatto che l'allegato contratto decentrato per l'anno 2008/2010 costituisce l'ipotesi di accordo comune.

Le parti si danno atto che sulla presente ipotesi è stata acquisito il necessario parere del Collegio di Revisione del Comune di Chiusi, mentre la sottoscrizione della delegazione di parte pubblica precisa che la loro sottoscrizione è subordinata all'approvazione da parte della Giunta Comunale, che ha fornito soltanto un iniziale atto di indirizzo, ed all'ottenimento dei necessari pareri di regolarità tecnica, contabile.

Relativamente alla parte sindacale la presente sottoscrizione del decentrato sarà oggetto di compiuta informazione in sede di Assemblea del Personale ed è subordinata a tale approvazione.

Chiusi, 30 dicembre 2008

ACCORDO DECENTRATO PER GLI ANNI 2008/2010

ART. 1 Premessa sull'attuazione del presente contratto decentrato.

Le parti si danno atto che il sistema organizzativo del Comune di Chiusi verrà prossimamente riorganizzato e definito dall'Amministrazione, con l'obiettivo di incrementare i livelli di efficienza, efficacia e di economicità, parallelamente all'esigenza di conseguire razionalizzazione gestionale ed un miglior rapporto, anche in termini di procedure operative e competenze assegnate, con la cittadinanza.

Con tale premessa, e nell'intendo meglio suddividere i compiti gestionali assegnati ai propri Responsabili delle Strutture, l'Amministrazione intende procedere ad una complessiva ridefinziione delle competenze, degli ambiti operativi, delle risorse umane assegnate ed in generale all'attuazione degli obiettivi di cui al punto precedente. Tale attuazione, oggetto di specifico ed attento confronto sindacale, vedrà in particolare lo sviluppo attuativo delle indicazioni sopra fornite e verrà presumibilmente definito entro il prossimo 31 marzo 2009.

Pur con tali premesse e nell'ambito dell'esigenza di procedere alla suddetta riorganizzazione, le parti convengono sull'esigenza di procedere, con effetto dalla data odierna, all'attuazione della revisione della Dotazione Organica per gli anni 2009, 2010 e 2011, che nel rispetto dell'informazione sindacale sopra citata preveda in particolare quanto di seguito indicato, inviata in data odierna. Tale nuova Dotazione, che l'Amministrazione è autorizzata ad attuare fin dalla data odierna, prevederà in particolare:

1. la previsione in tale atto programmatico della conservazione del posto riservato all'unica addetta in aspettativa fino alla data di effettivo rientro , ovvero, per il caso di dimissioni, la previsione di nuove assunzioni a sostituzione di tale addetto;
2. la previsione di nuove assunzioni, soprattutto nel servizio esterno inerente le manutenzioni, per la sostituzione degli addetti cessati dal servizio e non ancora sostituti, nel presupposto che il mantenimento dei livelli occupazioni costituisce il prioritario elemento per il mantenimento dei servizi erogati alla cittadinanza;
3. la previsione di due nuove assunzioni rispettivamente inerenti ad un istruttore direttivo per il servizio vigilanza ed un istruttore tecnico, entrambi di categoria D, con orario settimanale pari a 36 ore;
4. il differimento, per le intenzioni indicate ai due punti precedenti e per ogni altro elemento di incremento rotazionale, dell'attuazione della dotazione organica all'emanazione dei DPCM di cui all'articolo 76 della legge 133 del 2008, fatti salvi i punti di cui ai successivi numeri 4, 5 e 6. Tale attuazione, per gli aspetti appena citata, verrà definita dall'Amministrazione previa valutazione del concreto rispetto del tetto di spesa e degli ulteriori vincoli normativi.
5. una valorizzazione degli incarichi di posizione organizzativa che preveda il passaggio di tali incaricati, per numero quattro unità, alla categoria giudica D/3, ritenendo che il passaggio dalla figura di istruttore direttivo a quella di funzionario risponda alle logiche di valorizzazione e di efficienza organizzativa sottesa all'informazione sindacale effettuata dall'Amministrazione ed alle logiche gestionali ad essa sottesa;
6. la definitiva previsione e presa d'atto dell'attuazione delle assunzioni di personale necessarie per il rispetto dei vincoli imposti all'Amministrazione in tema di categorie protette, che sono state attuate con l'assuzione di un centralinista non vedente, con un

addetto ai servizi esterni e manutentivi e con l'ulteriore assunzione di un secondo addetto di categoria B/1 per i servizi esterni e manutentivi;

7. con la previsione di una assunzione in categoria C di un istruttore contabile da adibire al servizio Finanziario, per una durata del settimanale dell'orario non inferiore a 30 ore settimanali,

Accanto agli intenti di cui all'organizzazione generale sopra accennata, le parti si danno atto che sussiste una oggettiva esigenza di procedere all'adeguamento degli istituti contrattuali, che verrà prossimamente attuata con specifici accordi determinati alla luce degli esiti della riorganizzazione e delle effettive situazioni all'interno dell'Ente.

In merito alla definizione degli accordi per l'attuazione dell'articolo 208 del codice della sTrada le parti si danno atto che tale accordo risulta dettato dall'allegato B della presente intesa.

ART. 2 Particolari responsabilità, indennità e reperibilità.

Indennità

Le parti si danno atto della necessità di procedere ad un riaggiornamento ed una revisione del sistema delle indennità specifiche (rischio, videoterminale, maneggio valori etc) ed in tal senso concordano sulla necessità di ricondurre tali voci contrattuali alla effettiva organizzazione del lavoro per come individuata dall'Amministrazione. Con tale premessa quindi, le parti concordano sul fatto che ogni precedente indirizzo espresso dall'Amministrazione in tal senso viene revocato, e che ogni attuazione o determinazione in tal senso verrà improntato al rispetto delle seguenti indicazioni.

Tali voci quindi, che continueranno a gravare sulle risorse stabili del Fondo per come correttamente indicato in sede di interpretazione del contratto, potranno subire riduzioni o variazioni secondo le Determinazioni dell'Amministrazione che comunque dovranno essere adottate nel rispetto dei seguenti indirizzi:

1. il mantenimento dell'indennità di rischio, disagio, pericolo, comprensivo del videoterminale, per tutti coloro che svolgono effettivamente mansioni soggette a tali situazioni;
2. laddove si proceda a diverse articolazioni del lavoro all'interno dell'Ente, tali da modificare il regime delle indennità di cui al precedente punto, l'amministrazione, pur nel pieno rispetto della propria autonomia e delle indicazioni contrattuali, si impegna ad assicurare un adeguato livello di risorse per le finalità di cui all'articolo 15 comma 5 del contratto collettivo del 1.4.1998, comunque nel rispetto delle norme inerenti il patto di stabilità e le limitazioni alla spesa di personale;
3. in considerazione di quanto sopra indicato e specificato ai punti precedenti ogni diverso accordo è da ritenersi superato alla luce del presente accordo, nelle materie e discipline di cui ai precedenti punti.

Articolo 3 : Disposizioni in tema di Lettere I) ed F) di cui all'articolo 17.

Nel rispetto dei precedenti contratti sottoscritti, l'Amministrazione, si farà carico, appena attuato il percorso di riorganizzazione dell'Ente, di prevedere una nuova pesatura delle responsabilità e dei compiti attribuiti ai propri dipendenti incaricati di responsabilità specifiche di cui alle lettere i) ed F) dell'articolo 17 del CCNL.

Reperibilità e turno

Le parti si danno atto che l'Amministrazione intende rivedere ed aggiornare il proprio sistema di reperibilità e di disponibilità, ed in tale ambito si potranno prevedere forme di reperibilità notturne feriali svolte con sistemi alternativi agli istituti contrattuali previsti per la reperibilità effettuata dai dipendenti comunali, anche con il ricorso a ditte esterne.

In tal senso l'Amministrazione si impegna espressamente a garantire nell'articolazione del proprio sistema gestionale della reperibilità a rispettare i seguenti canoni:

CIMITERO

1. Verrà articolato un sistema di reperibilità notturna, con inizio dalle ore 13:30 e termine alle ore 7, svolto da soggetti esterni dell'Amministrazione, ma con oneri e responsabilità gestionali ad intero loro carico. Tale reperibilità riguarderà il servizio cimitero ed il servizio di pronto intervento e protezione civile, e l'orario di tale esternalizzazione potrà essere ridotto dinanzi alla disponibilità di personale comunale per svolgere parte di tale reperibilità.
2. La reperibilità nei giorni di festivi e della domenica (intero giorno con termine al lunedi mattina alle ore 7) verrà svolta dal personale comunale addetto ai servizi cimiteriali.
3. Relativamente ad eventuali interventi per esigenze di protezione civile o per esigenze legate al cimitero, i dipendenti si impegnano dietro specifico progetto attuato ai sensi dell'articolo 15 comma 5 ad assicurare il loro rientro dietro pagamento dello straordinario contrattuale e di un gettone pari ad euro 5 per ogni rientro feriale diurno, 25 per rientri festivi o domenicali o notturni, 50 per rientri notturni festivi o domenicali;
4. Per il caso di rientri nell'ambito di tale sistema di cui al punto precedente viene espressamente escluso, al di là dell'effettivo orario di rientro e della sua durata, il recupero compensavo per il servizio prestato, fermo il rispetto dei vincoli e delle tutele di cui al DPr 384 del 2001. Si potrà prevedere un assenza dal lavoro nel giorno successivo a tale rientro, specificando che in tal caso il debito settimanale resta di 36 ore ed il dipendente, pur fruendo di tale astensione dal lavoro, dovrà coprire tale monte ore settimanale.
5. Relativamente allo svolgimento di funerali nei giorni feriali. del sabato, domenica e festivi, tale servizio verrà di sabato e domenica con un addetto del Comune e con il supporto di una ditta esterna che opererà in affiancamento per lo svolgimento delle necessarie mansioni operative. Tale servizio, dinanzi alla disponibilità di un secondo addetto, potrà essere eliminato e svolto dal personale comunale con le stesse modalità del primo addetto. In tali casi,ferme le norme di cui al DPr 384 del 2001 ed in particolare il rispetto del tetto orario settimanale, gli addetti comunali verranno compensati con le modalità di cui al precedente punto 3;

ANAGRAFE

Si conferma interamente il regime previdente, con la specificazione che in caso le norme in esso indicato vanno completate ed integrate con le previsioni di cui ai punti 3,4,e 5 del precedente comma.

ART. 4 Progressioni Orizzontali

Le parti convengono nello stabilire, alla luce delle premesse sopra indicate all'articolo 1, che un ulteriore sviluppo ulteriore del sistema di inquadramento professionale dei dipendenti potrà avvenire solo ed esclusviamente a partire dalle prossime annualità. Conseguentemente le parti, concordano di attuare il percorso pluriennale di sviluppo delle progressioni, che vincola le parti fino a tutto il 2010, procedendo a demandare a tali successive annualità lo sviluppo del sistema.

Le stesse verranno ovviamente attuate previa valutazione delle effettive disponibilità all'interno delle risorse stabili e con modalità, criteri ed ambiti attuativi da definire con specifiche integrazioni al presente accordo. La definizione dei suddetti criteri, al momento dell'attuazione, verrà effettuata considerando lo svolgimento di progressioni verticali ed il numero complessivo di passaggi economici effettuati dal dipendente, valorizzando in particolare il merito e le capacità individuali oltre alle responsabilità assunte ed all'impegno profuso.

In ogni caso, laddove si registrino sufficienti risorse anche nell'anno 2009, le parti potranno concordare l'attuazione di nuove progressioni orizzontali nel limite di tali risorse e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5 - Incentivazione di produttività

Si conferma il regime vigente nel precedente sistema contrattuale, ed in particolare le parti si danno anno che a valere dall'anno 2009 l'Amministrazione procederà ad effettuare specifici progetti finalizzati all'incremento della produttività, del miglioramento dei servizi e dell'efficienza per un importo pari ad euro 20.000 destinando inoltre a tali finalità l'ulteriore somma relativa all'incremento discrezionale pari al 1,2% del monte salari dell'anno 1999. Tali incrementi verranno disposti dall'Amministrazione nel rispetto della normativa vigente, e previo parere favorevole del Collegio di Revisione.

Ancora con tali finalità verranno utilizzate, laddove disponibili, eventuali economie provenienti dalle risorse stabili.

Art. 6 – Organizzazione dell'orario di servizio.

In considerazione di quanto indicato al precedente articolo 1 e della volontà dell'Amministrazione di procedere ad una complessiva riorganizzazione dei servizi e degli uffici, anche con un diverso approccio nei rapporti con l'utenza e con un ampliamento generalizzato delle forme di accesso dei cittadini, le parti convengono sull'esigenza di procedere ad una revisione dell'orario di apertura al pubblico.

In particolare le parti si impegnano, mediante successivi accordi da svolgere con le procedure contrattualmente fissate per i singoli aspetti, a procedere alla ridefinizione dell'orario di ricevimento del pubblico e dell'organizzazione degli spazi all'interno dell'Ente nel rispetto dei seguenti elementi:

1. accorpamento delle funzioni di immediato contatto con il pubblico presso un unico spazio o in spazi adiacenti, nel rispetto delle esigenze lavorative e di riservatezza;
2. individuazione di elementi di semplificazione e potenziamento dell'ufficio relazioni con il pubblico, al fine di ridurre l'accesso dei cittadini agli uffici per richieste che possono essere soddisfatte da tale ufficio;
3. individuazione di forme di riscossione di rimborsi e pagamenti dovuti all'Ente con forme semplificate rispetto al ricorso alla Tesoreria Comunale o alle attuali forme di pagamento;
4. possibilità di consegna o ritiro pratiche anche presso l'ufficio relazioni pubbliche con una funzione di sportello per il cittadino in forma unificata e comunque in grado di assicurare risposte adeguate;
5. potenziamento del sistema relazionale informatico mediante forme di accesso e di consultazione sempre più rispondenti alle logiche ed alle dinamiche informatiche;
6. previsione di un orario di lavoro per i servizi impiegatizi che, articolato su cinque giorni lavorativi preveda comunque l'apertura al pubblico nel giorno di sabato, anche ridotto, e in due rientri pomeridiani;
7. determinazione dell'orario di servizio da parte dei Responsabili dei Servizi, in conseguenza di quanto appena indicato e previo indirizzo dell'Amministrazione, attuata nel rispetto delle esigenze dei lavoratori e di quanto indicato al punto precedente, ferma restando la possibilità di prevedere, per i servizi con personale impiegatizio ridotto, di effettuare aperture nel giorno del sabato congiuntamente ad altri servizi (pur mantenendo un livello minimo di servizio alla cittadinanza ed in connessione con le funzioni espletate dall'ufficio relazioni con il pubblico)
8. previsione, in considerazione dell'assenza di una idonea sala mensa da parte del Comune, di un buono pasto, da erogare mediante ticket, per coloro che effettuano il rientro pomeridiano di durata almeno pari a due ore e mezzo e con una durata complessiva dell'orario prestato nella giornata lavorativa superiore ad otto ore. Tale buono spetterà per i soli casi di rientri settimanali programmati e non anche per i rientri effettuati per recupero orario o per la fruizione della banca ore e conseguenti ripristini del saldo.

In ogni caso tutti gli aspetti di dettaglio e di attuazione dei principi sopra espressi saranno oggetto di successivo specifico accordo tra le parti che troverà esplicazione attraverso un Regolamento. In tale sede verranno inoltre definiti gli eventuali altri casi in cui spetta il buono pasto e l'entità del buono pasto per i casi sopra indicati.

Art- 7 - Disposizioni Finali

Si conferma il regime vigente nel precedente sistema contrattuale Sono in particolare confermate, per quanto non espressamente modificate, le disposizioni relative all'interpretazione autentica, alle validità contrattuale ed ogni altro aspetto normativo contenuto nei precedenti contratti decentrati.

Le parti si impegnano reciprocamente, in considerazione della necessità di definire in forma organica l'intera disciplina contrattuale di livello decentrato, a definire un sistema di trattative tale da giungere ad una integrazione del presente decentrato entro la data del 31 marzo 2009.

Ancora in tal senso le parti si danno atto che con effetto dall'esecutività del presente accordo verranno apportate le seguenti modifiche al sistema di disciplina dell'orario di servizio:

1. la durata minima della pausa pranzo passa da un'ora a trenta minuti;
2. l'orario di ingresso per il personale impiegatizio non potrà avvenire prima delle ore 7:30.

Letto confermato e sottoscritto.

COMUNE DELLA CITTA' DI CHIUSI
Provincia di Siena

VERBALE DI ACCORDO

In data 30/12/08 si sono riunite presso il Comune di Chiusi le delegazioni trattanti di Parte pubblica e di parte sindacale nelle persone di:

_____

_____

_____

_____

Premesso che l'art.208 comma 2 lett.a) e 4 del Codice della strada (D.Lgs.285/1992) nell'attuale formulazione, nel disciplinare la destinazione di una parte dei proventi (non superiore al 50% dell'intera somma) derivanti dalle sanzioni al Codice della strada, accertate da funzionari e agenti comunali, prevede che una quota dei suddetti proventi è devoluta a finalità di previdenza e assistenza del personale di Polizia Municipale che espleta i servizi di polizia stradale,in possesso della relativa qualifica (ex art.11 del CdS) nonché al miglioramento della circolazione stradale;

Considerato che la suddetta devoluzione relativa alla parte previdenziale è ritenuta legittima in base al costante orientamento del Ministero dell'Interno (riferimento alla circolare n.214 del 01/12/1996) e della interpretazione adeguatrice, avente valore normativo, di cui alla nota sentenza della Corte Costituzionale n.426 del 17/10/2000,che legittima la devoluzione al personale di Polizia Municipale in vista di finalità relative alla creazione di una previdenza integrativa e di un'assistenza del personale di Polizia Municipale;

Considerato che l'art.17 del contratto collettivo nazionale di lavoro degli EE.LL. del 05/10/2001 stabilisce che le risorse destinate a finalità previdenziali e assistenziali di cui all'art.208 comma 2 e 4 del CdS sono gestite dagli organismi di categoria di cui all'art.55 del CCNL del 14/09/2000;

Considerato che l'art.45 del D.Lgs.03/02/1993 n.29 prevede che il trattamento economico accessorio dei dipendenti degli EE.LL. è definito dal contratta collettivo collegate ad attività particolarmente disagiate;

Tutto ciò premesso e considerato le parti formalizzano le intese raggiunte in merito e in particolare:

Articolo 1 - Premessa

Le parti Riconoscono che una quota parte dei proventi delle sanzioni al CdS saranno destinate a finanziare:

a) la previdenza e l'assistenza del personale di Polizia Municipale di Chiusi, in ragione della specifica professionalità, della complessità e gravità delle funzioni assegnate, dei connessi disagi operativi e delle esigenze di flessibilità di impiego delle risorse umane assegnate alla Polizia Municipale;
b) Il miglioramento della circolazione stradale attraverso il mantenimento e ampliamento dei servizi di polizia stradale attuati dal servizio di Polizia Municipale attraverso prestazioni lavorative caratterizzate da turnazione, lavoro notturno e diversa articolazione dell'orario di lavoro.

Articolo 2 – Accordo relativo alla previdenza ed assistenza

In ordine al precedente art.1, punto sub a), le parti concordano che una quota dei proventi è destinata a finanziare un fondo di previdenza e/o di assistenza del personale di Polizia Municipale sopra indicato . In fase di prima applicazione, in attesa del decollo delle forme di gestione previste dall'art.17 del CCNL del 05/10/2001, le somme devolute alla previdenza e assistenza sono vincolate, nell'utilizzo da parte dei singoli dipendenti beneficiari, all'adesione alle vigenti forme di previdenza integrativa individuale con l'intesa che in caso di attuazione di quanto previsto dall'art.17 sarà valutato l'eventuale assorbimento delle somme di cui sopra nel fondo ivi previsto;

a. L'importo destinato esclusivamente alle finalità previdenziali e assistenziali è riconosciuto a tutti gli Agenti e ufficiali di Polizia Municipale, di ogni qualifica e categoria, compreso le posizioni organizzative, in organico a tempo indeterminato;
b. L'importo è da intendersi individuale e annuo. In caso di assunzioni o cessazioni in corso d'anno o all'eventuale part-time l'importo è rapportato all'effettivo periodo di lavoro;
c. A seguito dell'avvenuto pagamento dell'importo stabilito, sarà obbligo di ciascun dipendente, di consegnare all'ufficio del personale copia della documentazione attestante il versamento della corrispondente somma al gestore di una delle vigenti forme di previdenza integrativa o assistenza scelte dall'interessato (in attesa di diversa adesione alle forme di previdenza integrative). Tale documentazione dovrà essere prodotta entro 20 giorni.;
d. Il fondo di cui ai punti 1 e 2 è finanziato con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalle violazioni di qualsiasi genere del codice della strada accertate dal personale del Corpo di Polizia Municipale sopra indicato;
e. Ad ogni appartenente al Corpo di Polizia Municipale spetta una somma unica sui proventi delle violazioni al CdS accertato dal personale di PM nell'anno precedente a quello di riferimento, così determinata:

1. una somma fissa annuale pari a 1.100 € procapite così composta:
    - 700,00 € somma fissa annuale, da erogarsi al raggiungimento della somma di euro 100.000 a titolo di proventi effettivamente incassati,

relativi a sanzioni elevate nell'anno precedente (a parità di risorse di personale pari all'anno precedente);

- 400,00 € somma fissa annuale, che si cumula con l'importo di 700,00 € sopra indicato, quale compenso per il maggiore disagio derivante dalla diversa gestione e articolazione dell'orario di lavoro come indicato al successivo punto 3. Tale erogazione avverrà subordinatamente a quanto indicato al successivo articolo 2 punto 3 (ovvero per il caso di mancato recupero delle 48 ore prestate in eccesso e confluite nella specifica banca ore);

2. Una somma variabile annuale espressa nella percentuale del 9% sulla parte eccedente i 100.000 € incassati relativi a sanzioni accertate nell'anno precedente, con un limite massimo di 300,00 € procapite, da erogarsi a condizione:
   a. del raggiungimento degli obbiettivi di servizio che accrescono la qualità e quantità del servizio di Polizia Municipale fissati annualmente dall'Amministrazione Comunale negli appositi atti di indirizzo,secondo procedure certe e verificabili, di cui è data informazione alle OO.SS. e al personale interessato;

3. Le Parti concordano di riconfermare che l'orario di lavoro della Polizia Municipale è articolato su 35 ore settimanali ai sensi del vigente CCNL e del contratto decentrato dell'anno 2002. Tuttavia al fine di garantire il miglioramento della qualità del servizio, il raggiungimento degli obbiettivi, l'ampliamento dell'offerta di servizio, in linea con le nuove funzioni assegnate dall'ordinamento alla Polizia Municipale, il Responsabile del Servizio potrà attuare una diversa articolazione dell'orario di lavoro settimanale che preveda anche l'effettuazione di un orario settimanale articolato su 36 ore. In tale caso le Parti concordano che le ore effettuate in eccedenza rispetto alle 35 ore settimanali confluiranno in una BANCA ORE sino ad un limite annuo di 48 ore procapite. La gestione di tale banca ore spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale che la gestirà in base alle oggettive esigenze di servizio. Laddove il dipendente non proceda al recupero di tali 48 ore lavorate in eccesso, si procederà all'erogazione del compenso di cui alle monte ore di cui all'articolo 2 lettera e) punto 1, pari ad euro 400 annui. L'erogazione non avverrà, o avverrà in misura proporzionale, per il caso di recupero, anche parziale, di tali 48 ore. Le modalità dell'eventuale recupero verranno determinate dal Responsabile del Servizio sulla base delle esigenze oggettive di servizio.

4. La somma fissa annuale così come indicata al precedente punto 1 e il limite massimo di 300,00 € indicato al precedente punto 2, sono suscettibili di variazione in aumento in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nei due anni precedenti ai sensi dell'art.195 del CdS;

5. A titolo esemplificativo per gli anni 2008 e 2009 gli obbiettivi di servizio da individuarsi sono:

- un significativo aumento dei servizi di polizia stradale che determinino un aumento dei proventi derivanti da tale tipo di violazione rispetto all'anno precedente;
- l'esecuzione di un numero minimo di rilevazioni telelaser pari,mediamente a 3 a settimana,secondo le esigenze di servizio e organizzative fissate dal Comando di PM;
- un'estensione del servizio di polizia stradale e di controllo dei pubblici locali nella fascia notturna in funzione della prevenzione e repressione di comportamenti pericolosi connessi alla guida di veicoli tra cui lo stato di ebbrezza a cui va aggiunto l'esecuzione di un numero minimo di controlli di tutti i pubblici esercizi e locali notturni. In merito le Parti confermano che il servizio notturno verrà attuato con le stese modalità fissate nell'accordo sottoscritto nell'anno 2002;
- La gestione diretta dei parcometri attuata nella forma del progetto finalizzato riservato al personale di Polizia Municipale,approvato a parte in base a separato accordo, dato che l'Amministrazione Comunale riconferma tale modalità di gestione rispetto ad un eventuale appalto all'esterno.

6. Il presente accordo decorre dalla data del 1 gennaio 2009, dando atto che per l'anno 2008 le parti riconoscono l'erogazione di un importo forfettario di 800 € procapite.
7. Nel caso di vacanza di un posto in organico per mobilità o congedo o per altra causa di cessazione dall'impiego la quota procapite destinata al dipendente cessato in corso d'anno rifluirà nel fondo sino ad eventuale nuova assunzione o a comunicazione di soppressione del posto, salvo contrario accordo.

Articolo 3- Accordo relativo all'incremento di servizi

1. In ordine all'art.1, punto sub b) le parti concordano che una quota parte dei proventi sono destinati a garantire il miglioramento della circolazione stradale attraverso l'aumento dei servizi di polizia stradale attuati dal personale di Polizia Municipale. In particolare si prevede, fermo restando l'autonomia gestionale e organizzativa del Responsabile del servizio di:

a. mantenere e ampliare la turnazione del servizio;
b. mantenere e ampliare il turno specificatamente destinato al lavoro notturno al periodo estivo e in altri particolari periodi dell'anno, con un limite minimo di numero 3 servizi effettuati nella fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6.
c. garantire la copertura del servizio domenicale e festivo infrasettimanale in occasione di tutti gli eventi e manifestazioni che interessano la circolazione stradale e necessitano di servizi aggiuntivi a tutela della sicurezza stradale, in base ad apposito progetto.

Le parti concordano in merito all'art.1 sub b), che una quota parte dei proventi utilizzabili nei limiti dell'art.208 CdS, pari a 2.850 € destinati al fine del "Miglioramento della circolazione stradale" andranno a finanziare la liquidazione degli importi relativi alle seguenti voci di salario accessorio, indicate come tali e connesse all'aumento dei servizi finalizzati a migliorare

in termini di maggiore sicurezza la circolazione stradale, attuati dal personale di Polizia Municipale in servizio.
In particolare le Parti concordano che un miglioramento dei servizi di prevenzione e repressione per garantire la maggiore sicurezza stradale e un miglioramento della circolazione consistano nell'espletamento su base d'anno di servizi aggiuntivi nella fascia oraria notturna, specialmente, ma non solo, nel periodo estivo e in altri periodi caratterizzati da particolari condizioni di maggiore traffico, che correlativamente consentono un miglioramento delle condizioni di sicurezza in generale, secondo le nuove norme introdotte nell'ordinamento con il c.d. "Pacchetto sicurezza".
Perciò la somma complessiva sopra indicata da erogarsi come "Miglioramento della circolazione stradale è così calcolata:

a) indennità di disagio e produttività individuale connessa con il servizio notturno di cui al punto C) del contratto decentrato anno 2002 che viene riconfermato (importo complessivo dell'indennità calcolato in base ad un numero di servizi minimi di 90 giorni su base d'anno) pari a 1.800 € ;
b) progetto di cui al medesimo contratto anno 2002 e di cui all'art.7 del contratto decentrato del 29/05/2003 che vengono riconfermati,per un importo pari a 1.050 €.

Le Parti concordano che l'erogazione degli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) è subordinata all'effettivo svolgimento dei servizi relativi al lavoro notturno espletati dal personale di polizia Municipale, nella misura minima sopra indicata, appositamente incaricato con provvedimento avente natura organizzativa del responsabile del servizio. Tali somme spettano al personale di Polizia Municipale in organico a tempo indeterminato ad esclusione del Responsabile del servizio.

Le Parti concordano che subordinatamente all'effettivo svolgimento dei servizi gli importi sopra indicati (relativa all'indennità e incentivo per lavoro notturno di cui ai punti a) e b) che precedono) spetta procapite, in base ai concreti servizi svolti, a tutto il personale di PM ad esclusione del Responsabile del servizio/incaricato della posizione organizzativa.

Le Parti concordano infine che la liquidazione procapite degli importi avverrà in busta paga secondo le modalità ordinarie .In particolare l'indennità di cui al punto a) che precede sarà erogata mensilmente mentre il progetto di cui al punto b) che precede sarà liquidata al termine dell'anno di riferimento previa relazione del responsabile del servizio di PM che dia atto della partecipazione al lavoro notturno e dei risultati.

Articolo 4 – Durata del presente accordo

Il presente accordo ha durata triennale a valere dal 1 gennaio 2009. Oltre tale termine, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno salvo formale disdetta di una delle parti inviata almeno tre mesi prima. Quanto stabilito dal presente contratto resta in vigore fino alla sottoscrizione di quello successivo.
Sono fatti ovviamente salvi gli accordi con efficacia retroattiva contenuti nel presente contratto.